

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'uso della piazza di compostaggio

Il Municipio di Rovio, richiamati l'art.19 del Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, l'art.192 della Legge organica comunale, gli art.24 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC, il Decreto esecutivo cantonale concernente il divieto di fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali, richiamata la decisione del Consiglio comunale del 9 novembre 1992,

ORDINA:

- Art. 1** E' istituita una piazza di deposito e di compostaggio per residui vegetali controllata, sulla particella no.128 RFD di Rovio, in zona "Valletta".
- Art. 2** Il Comune mette a disposizione della cittadinanza di Rovio una piazza presso la quale possono essere consegnati esclusivamente gli scarti vegetali destinati al compostaggio.
- Art. 3** Gli scarti vegetali devono essere consegnati liberi da ogni altro materiale estraneo quali: sassi,terra, calcinacci, ferri, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica e contenitori di qualsiasi genere. Il materiale vegetale deve essere deposto ordinatamente e nel modo più compatto possibile. I rami di potatura, le ramaglie provenienti dal taglio delle siepi, gli stocchi di granoturco, i tralci di vite, dovranno essere depositati in fascine legate con corde di canapa o altro materiale vegetale.
- Art. 4** Non possono essere consegnati alla piazza gli scarti di cucina e gli scarti provenienti dalla pulizia di boschi e di orti. Tali scarti dovranno essere compostati privatamente.
- Art. 5** Possono consegnare scarti vegetali alla piazza comunale unicamente:
- | | |
|--------------------------|---|
| a) gratuitamente: | i cittadini domiciliati o residenti a Rovio, |
| b) a pagamento: | i giardinieri autorizzati dal Municipio che operano sul territorio comunale. |
- La tassa fissata in fr. 10.--/mc è da pagare presso la Cancelleria comunale prima di ogni deposito.**
- Art. 6** La piazza è cintata e munita di cancello.
- Giorni e orari di apertura:**
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <u>per l'utenza privata:</u> | |
| sabato | dalle ore 08.00 alle ore 18.00 |
| <u>per i giardinieri:</u> | |
| lunedì - venerdì | dalle ore 08.00 alle ore 18.00. |
- I giardinieri autorizzati dal Municipio che operano sul territorio comunale,dovranno in ogni caso annunciarsi presso la Cancelleria comunale per il pagamento della tassa e il ritiro della chiave del cancello.
- In ogni caso la domenica e i giorni festivi è assolutamente vietato l'accesso alla piazza.**

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'uso della piazza di compostaggio

- Art. 7** La piazza è sorvegliata dal Municipio tramite gli operai comunali.
- Art. 8** A scadenze regolari si provvederà alla triturazione degli scarti depositati e al loro compostaggio. Il composto fresco o maturo, non setacciato, potrà essere ritirato gratuitamente dai privati durante le ore normali di apertura della piazza. Le spese di carico e di trasporto dovranno essere sopportate dall'utente.
- Art. 9** Il Municipio, a dipendenza dell'esperienza e delle necessità, potrà modificare gli orari di apertura della piazza come pure le relative tasse di deponia.
- Art. 10** Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite con multe sino a fr. 10'000.-- ai sensi dell'art. 149 del Regolamento comunale, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
- Art. 11** Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione (art.192, 208 e segg.LOC).
- Art. 12** L'Ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente incompatibile o contraria.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(Carlo Frigerio)

Il Segretario:

(Pietro Tacchella)

Ris. Mun. no. del 2001.

Publicata agli albi comunali dal

2001 al

2001

Inviata a tutti i fuochi in data

2001